



Comune di  
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO  
COMUNALE

Tel. 0434 567606

segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA

Via Puccini 8

33074 Fontanafredda – PN

Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it

www.comune.fontanafredda.pn.it

Ai TPO dell'ente

p.c. Sindaco e Giunta comunale

**Oggetto: circolare n. 1 – equo compenso a margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n.594 del 27 gennaio 2025**

La presente circolare viene redatta a margine della recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 594 del 27 gennaio 2025, intervenuta su una questione controversa, oramai ampiamente nota, riguardante l'applicabilità della disciplina sull'equo compenso contenuta nella legge 49/2023, ai contratti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria affidati ai sensi del Dlgs 36/2023.

La legge 49/2023, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali all'art. 3, commina la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata dal professionista; tale disposizione precisa che la nullità delle singole clausole, oltre che operare parzialmente senza travolgere l'intero contratto, "*opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio*".

Una nullità parziale di protezione, **a legittimazione relativa**, attivabile cioè solamente dal professionista che lamenta di aver subito la pattuizione quale contraente debole nell'ambito di rapporti negoziali squilibrati.<sup>1</sup>

Secondo il Consiglio di Stato, l'equo compenso nei termini previsti dalla legge 49/2023 **non è applicabile** agli affidamenti dei servizi di ingegneria disciplinati dal Dlgs 36/2023. Tuttavia tra il Dlgs 36/2023 e la legge 49/2023 non vi è una totale e inconciliabile contrapposizione, nel senso che le due normative devono essere lette e applicate in maniera sinergica e coordinata.

Nello specifico, considerate le caratteristiche peculiari dei contratti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e le regole puntuali che li disciplinano, ai fini del loro affidamento è applicabile - piuttosto che l'equo compenso – la nozione **di equo ribasso**.

In termini pratici, ciò significa che l'importo posto a base di gara dall'ente appaltante – determinato in applicazione dei parametri definiti dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 – può essere oggetto di ribasso, purché lo stesso sia ritenuto equo. E la valutazione sull'equità del ribasso deve essere operata dalla stazione appaltante nella sede naturale del procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

Questa ricostruzione appare peraltro coerente con la scelta che il legislatore ha operato in sede di Decreto correttivo laddove prevede la possibilità di ribassare solo il 35% dell'importo complessivo posto a base di gara<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Nullità in senso parziale, che unitamente al regime processuale che coniuga la rilevanza di ufficio alla legittimazione esclusivamente relativa in favore del professionista corrobora la sussunzione di tale comminatoria nell'alveo delle nullità di protezione, al pari delle nullità delle clausole vessatorie stabilite dalla disciplina consumeristica (art. 36 d.lgs. 206/2005), la cui comune ratio legis va rinvenuta nell'intento del legislatore di approntare una disciplina di tutela a favore di categorie ritenute contrattualmente deboli di fronte al potere negoziale della controparte - che sia l'imprenditore, l'istituto di credito o, nel caso di specie, il committente - nel corso delle trattative precontrattuali - potere suscettibile di determinare, mediante l'inserzione di clausole abusive, un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale.

<sup>2</sup> Il Decreto correttivo, d.lgs 209/2024 abroga l'ultimo periodo del comma 15 dell'art. 41 con l'intento di disciplinare ex novo la presentazione delle offerte negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e introduce il co. 15 bis. La nuova disciplina prevede che: "*15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato 1.13 sono utilizzati dalle stazioni*



Comune di  
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO  
COMUNALE

Tel. 0434 567606

segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA

Via Puccini 8

33074 Fontanafredda – PN

Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it

www.comune.fontanafredda.pn.it

Λ°Λ°Λ

Secondo il Consiglio di Stato, negli affidamenti dei contratti pubblici assumono rilievo due distinti Decreti ministeriali, entrambi emanati ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legge 1/2012:

- il D.M. 17 giugno 2016, che definisce i parametri per la determinazione dell'importo a base di gara;

- il D.M. n. 140/2012 che definisce i parametri per la liquidazione dei compensi professionali in sede giurisdizionale.

Mentre il D.M. del 17 giugno 2016 deve essere utilizzato per la definizione dell'importo a base di gara, è al secondo decreto 140/2012 che occorre fare riferimento per stabilire se il corrispettivo da riconoscere all'affidatario del contratto sia o meno equo. Verifica che deve trovare collocazione nella sua sede naturale, cioè nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presunta anomala.

In definitiva la lettura coordinata delle norme porta al seguente risultato:

- l'importo a base d'asta – determinato ai sensi del Dm 17 giugno 2016 – può essere oggetto di ribasso in sede di gara;

- per stabilire se tale ribasso sia equo – e quindi ammissibile – occorre fare riferimento ai parametri (flessibili fino al 60% in aumento o in diminuzione) definiti con il Decreto 140/2012;

- la sede naturale per effettuare tale accertamento è il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Λ°Λ°Λ

A disposizione.

Il Segretario comunale  
Lucia Riotto

---

*appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:*

*a) **per il 65 per cento dell'importo** determinato ai sensi del primo periodo, L'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;*

*b) **il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.***

*15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo."*